



Comune di Noicàttaro

Provincia di Bari

ORIGINALE

N. 49/2012 del 22/10/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventidue alle ore 15.20** del mese di **ottobre**, in sede di **Palazzo di Città' - Sala Consiliare** legalmente convocato in seduta Ordinaria di I Convocazione, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del/la Sig. **Sergio Ardito** il CONSIGLIO COMUNALE.

Sono presenti:

N.	COGNOME E NOME	P	A	N.	COGNOME E NOME	P	A
1	Ardito Sergio	SI		10	Decaro Gerardo	SI	
2	Sozio Giuseppe	SI		11	Tripolini Antonio	SI	
3	Sportelli Isabella	SI		12	Rizzo Luigi	SI	
4	Monti Vincenzo	SI		13	Ciavarella Giuseppe	SI	
5	Porrelli Arcangelo	SI		14	Tortelli Tommaso	SI	
6	Didonna Giovanni	SI		15	Ciavarella Francesco	SI	
7	Cocchiarale Santino	SI		16	Pignataro Domenico	SI	
8	Liturri Donato	SI		17	Anelli Vitangelo	SI	
9	Antenore Massimiliano	SI					

Totale presenti

Presenti 17

Sono presenti gli Assessori Esterni: .

Assiste il Segretario Generale **Susca Donato**.

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

La trascrizione degli interventi è allegata in calce al presente atto.

Alle ore 19,10 si allontana dall'aula in consigliere Liturri.

Presenti 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13, comma 6, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 che istituisce, al comma 1, l'imposta municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D. L. 201/2011 prima citato, nonché in base al D. Lgs. 504/1992;

Considerato che l'art. 13 del D. L. 201/2011 prevede che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 504/1992, istitutivo dell'I.C.I., ivi comprese le abitazione principale e le pertinenze della stessa, intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D. L. 201/2011;

- per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10;

e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Considerato altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del reddito dominicale ed un moltiplicatore del 135, con eccezione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore è pari a 110;

Vista la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze pari a euro 200,00 con un'ulteriore maggiorazione, limitatamente al periodo 2012 - 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Alle stesse non spetta la maggiore detrazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche;

Viste le aliquote determinate dal D. L. 201/2011 nella misura dello 0,4 per cento, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 0,76 per cento per gli altri immobili, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella misura dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 punto percentuale;

Considerato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base dello 0,76 per cento, quota da versare allo Stato contestualmente all'IMU propria al lordo delle detrazioni previste dal D. L. 201/2011 nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal Comune;

Visto l'art. 14 comma 2 del D. L. 78/2010 che prevede per l'anno 2012 2.500 milioni di euro in meno di trasferimenti statali ai Comuni ;

Visto altresì l'art. 28 del D. L. 201/2011 che prevede, per l'anno 2012 e successivi, una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 1.450 milioni di euro ;

Visto l'art.16 comma 6 del disegno di legge di conversione del decreto legge 06 luglio 2012 n. 95 approvato in data 07 agosto 2012 che prevede un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 500 milioni di euro ;

Vista altresì l'esigenza di assicurare un gettito IMU che consenta di far fronte alla costante riduzione del fondo di cui ai punti precedenti;

Ritenuto di dover determinare nella misura del 0,4 per cento l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, nella misura dello 0,88 per cento l'aliquota per tutti gli altri immobili e nella misura dello 0,2 per cento l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentali;

Ritenuto opportuno dover iscrivere in bilancio di previsione anno 2012, al titolo I dell'entrata, l'importo di euro 4.120.000,00;

Visto:

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 è stato differito al 31 marzo 2012;
- il comma 16-quater dell'art. 29 del decreto - legge 29 dicembre 2011, n. 216, aggiunto alla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, che ha differito al 30 giugno il predetto termine;
- il Decreto del 20 giugno 2012, emanato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato nuovamente differito al 31 agosto 2012;
- il Decreto del 2 agosto 2012, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato ulteriormente differito al 31 ottobre 2012;

Visto l'art. 172, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con cui sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 4^a Commissione Consiliare in data 18/10/2012;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 22/10/2012;

Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi del 1° comma, art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi del 1° comma, art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 9, contrari 7 (Rizzo, Pignataro, Anelli, Didonna, Cocchiarale, Porrelli, Sportelli) espressi dai 16 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI DETERMINARE la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l'anno 2012 con decorrenza 1° gennaio, così come segue:

ALIQUOTE

- a)** 0,4 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6-C/7);
- b)** 0,4 per cento per gli immobili appartenenti alle cooperative indivisa adibiti per l'abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari (IACP);
- c)** 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- d)** 0,88 per cento per tutti gli altri immobili.

2. DI DETERMINARE in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con ulteriore maggiorazione, limitatamente al periodo 2012 - 2013, di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale maggiorazione non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

3. DI DARE ATTO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Alle stesse non spetta la maggiore detrazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche.

4. DI AUTORIZZARE il Responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa all'Albo pretorio on-line, ed all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

5. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'anno 2012.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
Sergio Ardito

Il Segretario Generale
Dott. Donato Susca

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica sono stati ottenuti i visti necessari.

Noicàttaro
09/10/2012

Il Responsabile del Servizio
Dott. Franco Demattia

PARERE CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Positivo.

Noicàttaro
09/10/2012

Il Responsabile Del Servizio Ragioneria
Rag. Maria Carbonara

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Reg. n. **1518**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il **06/11/2012** e vi rimarrà sino al **21/11/2012** per quindici giorni consecutivi .

Dalla Sede Municipale, data _____

Il Messo Comunale
Notarstefano Nicola

Il Segretario Generale
Dott. Donato Susca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/11/2012;
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3° - art.134, D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario Generale
Dott. Donato Susca